

ATTO DI SIGNIFICAZIONE E RICHIESTA CHIARIMENTI

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

ALL'U.S.R. DELLA REGIONE

Io sottoscritto nat... a il giorno
Cod.Fisc., in qualità di in servizio presso
l'istituto sito in alla
Via

PREMESSE

1. A seguito dell'entrata in vigore del Decreto-Legge n. 111/2021, veniva emessa la "Nota Tecnica" MI del 13.08.2021 con cui venivano comunicate le istruzioni e le indicazioni pratiche organizzative per il nuovo anno scolastico;
2. Il Decreto-Legge in questione, incide sul precedente D.L. 52/2021 convertito poi in Legge n. 87/2021, ampliandone la portata e le previsioni di cui all'art. 9, aggiungendo al comma 9-bis (già introdotto con il D.L. 105/2021), il comma 9-ter.
3. Detta norma, prevede che "Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-bis e' inserito il seguente:

"ART. 9-ter - (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario).

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, **al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza NELL'EROGAZIONE IN PRESENZA** del servizio essenziale di istruzione, **TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO** del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonche' gli studenti universitari, **DEVONO POSSEDERE** e sono **TENUTI A ESIBIRE** la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Il **mancato rispetto delle disposizioni** di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario **e' considerato assenza ingiustificata** e a decorrere dal quinto giorno di assenza il **RAPPORTO DI LAVORO E' SOSPESO e NON SONO DOVUTI LA RETRIBUZIONE NE' ALTRO COMPENSO O EMOLUMENTO**, comunque denominato.

3. ... OMISSIS ...

4. ***I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonche' delle scuole paritarie e delle universita' sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 (D.L. 52/2021). Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita' di verifica. Con riferimento al rispetto***

delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università'.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74."

4. All'art. 1 del citato D.L. 11/2021, titolato "Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per **PREVENIRE IL CONTAGIO da SARS-CoV-2** nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università" si legge espressamente che la normativa è finalizzata alla PREVENZIONE DEL CONTAGIO e, dispone quindi che:

"1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di **assicurare il valore della scuola come COMUNITA' e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica**, sull'intero territorio nazionale, i SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e L'ATTIVITA' SCOLASTICA E DIDATTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, della SCUOLA PRIMARIA e della SCUOLA SECONDARIA di primo e secondo grado **SONO SVOLTI IN PRESENZA**. Le attività didattiche e curriculari delle università' sono svolte prioritariamente in presenza.

2. **PER CONSENTIRE lo svolgimento IN PRESENZA** dei servizi e delle attività di cui al comma 1 **E PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE** da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, **sono adottate**, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, **le seguenti misure minime di sicurezza: ... (omissis)...**".

5. Il decreto-legge, pertanto, prevede che "l'attività scolastica e didattica della **scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolte in presenza**", escludendo per un verso la didattica a distanza e, per altro verso, prescrivendo al personale scolastico ed a quello del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché agli studenti universitari, il possesso della cosiddetta "certificazione verde". **Detta previsione impositiva, però, senza che sussista un obbligo vaccinale imposto per legge, e senza che vi sia una reale idoneità della certificazione verde a prevenire il contagio, si rivela illegittima perché contraria a normativa di rango superiore.**

CONSIDERATO IN PUNTO DI FATTO

6. La certificazione verde di cui al D.L. 52/2021 convertito nella L. 87/2021 prevede tre tipologie di certificazione verde, con diversi termini di validità, corrispondenti all'avvenuta vaccinazione, alla guarigione dalla COVID ed al possesso di tampone "negativo";
7. Tuttavia, quanto alla vaccinazione si osserva che, nel cosiddetto "bugiardino" allegato ai VACCINI, nonché nel documento allegato al "consenso", si legge chiaramente che i vaccini non proteggono dall'infezione e non impediscono il contagio;

8. Quanto ai tamponi, con nota del giorno 14 dicembre 2020, proprio l'OMS precisava che i TAMPONI "presentano una percentuale non trascurabile di errore";
9. Quanto poi, alla condizione di chi ha contratto la malattia, le statistiche e le informazioni a disposizione della Comunità scientifica hanno confermato che l'avvenuta GUARIGIONE dalla malattia non è idonea a prevenire la contagiosità;

RITENUTO DI CONSEGUENZA IN PUNTO DI FATTO

10. I dati medico scientifici appena riportati, dimostrano l'inutilità della certificazione verde ai fini di prevenzione della trasmissione dell'infezione;
11. Le linee guida e le prescrizioni imposte dalla pregressa normativa ai fini di prevenzione, vengono comunque mantenute dal D.L., dimostrando ulteriormente che la certificazione verde non garantisce affatto il miglioramento delle relazioni in sicurezza ma, anzi, è potenzialmente idonea a consentire comunque il contagio da parte di chi ne è in possesso;

CONSIDERATO IN PUNTO DI DIRITTO

12. Posto che il decreto-legge in questione, per un verso, impone lo svolgimento IN PRESENZA, poi però, per altro verso, impone il possesso della certificazione verde al fine di evitare le sanzioni in esso indicate, si osserva segnatamente:
13. L'art. 1 co. 6 e 7 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 " *misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti* " (in G.U. Serie Generale n.187 del 06-08-2021), apporta illegittime ed evidenti integrazioni al Decreto-Legge n. 52/2021, convertito nella L. 87/2021, in relazione a:
 - CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA
 - REGOLAMENTO UNIONE EUROPEA n. 953/2021, art. 3 co. 6 e 7
 - ART. 2 COSTITUZIONE ITALIANA
 - ART. 3 COSTITUZIONE ITALIANA
 - ART. 4 COSTITUZIONE ITALIANA
 - ART. 32 COSTITUZIONE ITALIANA
 - ART. 77 COSTITUZIONE ITALIANA
 - ART. 15 LEGGE 400/1988

poiché prevedono limitazioni all'esercizio di diritti fondamentali dell'uomo, violando la libertà personale ed il diritto al lavoro, sottoponendole al possesso di certificazioni verdi di cui all'art. 9 d.l. 52/2021 convertito nella l. 87/2021 ed integrato dal citato d.l. 111/2021.

14. Quanto alla violazione della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea è sufficiente avere riguardo alla pluralità di articoli richiamati, come l'art. 1 – dignità umana, l'art. 3 –

integrità della persona, l'art. 8 – protezione dei dati di carattere personale, l'art. 20 – uguaglianza, l'art. 21 – non discriminazione, l'art. 41 – diritto alla buona amministrazione (*Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione. 2. Tale diritto comprende in particolare: il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio*).

15. Quanto poi al **Regolamento Europeo n. 953/2021**, si osserva che l'art. 3, commi 6 e 7 – Certificato COVID digitale dell'UE, prevede che: *“6. Il possesso dei certificati di cui al paragrafo 1 **NON COSTITUISCE UNA CONDIZIONE PRELIMINARE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE**. 7. Il rilascio di certificati a norma del paragrafo 1 del presente articolo **NON COMPORTA UNA DISCRIMINAZIONE BASATA SUL POSSESSO DI UNA SPECIFICA CATEGORIA DI CERTIFICATO** di cui agli articoli 5, 6 o 7. Inoltre, l'art. 11 prevede che: “Fatta salva la competenza degli Stati membri di imporre restrizioni per motivi di salute pubblica, qualora accettino certificati di vaccinazione, certificati di test che attestano un risultato negativo o certificati di guarigione, **GLI STATI MEMBRI SI ASTENGONO DALL'IMPORRE ULTERIORI RESTRIZIONI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE**, quali ulteriori test in relazione ai viaggi per l'infezione da SARS-CoV-2 o la **QUARANTENA** o **L'AUTOISOLAMENTO** in relazione ai **VIAGGI**.”*
16. La semplice lettura degli articoli richiamati non necessita di esegesi, essendone chiara ed indiscutibile la finalità di **agevolare la libera circolazione in sicurezza e non di condizionarla al possesso di certificazioni** che sono state previste con un contenuto avente MERO CARATTERE INFORMATIVO per evitare eventuali quarantene o l'autoisolamento in occasione di viaggi all'interno dell'U.E. Invece, il recepimento in Italia di detto Regolamento, è stato enfatizzato nella sua portata e stravolto nel suo contenuto e nelle sue finalità, assumendo una portata precettiva, impositiva e discriminatoria, assolutamente illegittima perché idonea ad inficiare o elidere diritti costituzionali fondamentali dell'individuo nello svolgimento di attività e nell'esercizio di diritti come singolo e come individuo inserito nella collettività.
17. Non può esservi alcun dubbio che il **Regolamento 953/2021** abbia finalità del tutto contrarie alla discriminazione effettuata dall'azione del Governo italiano che, peraltro, l'ha ampliata violando diritti fondamentali della persona, spingendosi ben oltre il diritto alla libera circolazione; ciò in quanto il **CONSIGLIO D'EUROPA, NELLA RISOLUZIONE 2361 DEL 27 GENNAIO 2021**, stante l'inesistenza di obbligo vaccinale, ribadisce la necessità di **rispettare il pieno esercizio della libertà di autodeterminazione degli individui**, evidenziando al punto

7.3.1. la necessità di “*garantire che i cittadini SIANO INFORMATI CHE LA VACCINAZIONE NON È OBBLIGATORIA e che nessuno può essere politicamente, socialmente o in altro modo MESSO SOTTO PRESSIONE per farsi vaccinare, se non desidera farlo da solo*”; e, al successivo punto 7.3.2. prevede l’obbligo per i paesi membri di “*garantire che NESSUNO VENGA DISCRIMINATO PER NON ESSERE STATO VACCINATO, a causa di possibili rischi per la salute o PER NON VOLERSI VACCINARE*”;

18. Passando all’Ordinamento interno, con riferimento all’**art. 2 della Costituzione Italiana**, gli articoli richiamati del decreto-legge sono stati emanati in violazione del PRINCIPIO DI LEGALITA’ e LA RISERVA DI LEGGE ASSOLUTA, previsti nella norma citata, la quale recita “*La Repubblica riconosce e GARANTISCE I DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO, sia come SINGOLO, sia nelle FORMAZIONI SOCIALI ove si SVOLGE LA SUA PERSONALITÀ, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*”. Per comprendere ed evidenziare appieno la violazione, si deve partire dal parallelismo “**mancanza di obbligo vaccinale – divieto di discriminazione**”. Orbene, premesso che l’obbligo vaccinale esteso a tutti, NON E’ OGGI NE’ RAGIONEVOLE NE’ PROPORZIONALE ex art. 32 della COSTITUZIONE (ed è stato infatti escluso dal Consiglio d’Europa anche per le categorie a rischio), in quanto la norma ammette l’imposizione di un sacrificio al singolo ma solo a fronte di un BENEFICIO COLLETTIVO CERTO ed anche a condizione che il SACRIFICIO SIA CERTAMENTE VANTAGGIOSO, in termini di salute, anche per il singolo stesso, e posto che detto requisito oggi non può dirsi soddisfatto poiché il farmaco è ancora in fase sperimentale (così la sentenza storica della Corte Cost. 307/90, richiamata anche dalla recente sentenza Corte Cost. 5/2018), ne consegue che la legittimità delle prescrizioni di cui al D.L. 111/2021 viene del tutto meno.
19. Sulla base di tanto, la certificazione verde non può trovare alcuna giustificazione nei motivi dichiarati di “SANITÀ” pubblica previste dall’art. 16 della costituzione, e si pone in contrasto anche con l’**articolo 3 Costituzione**, ove prevede che “*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e SONO EGUALI DAVANTI ALLA LEGGE, senza distinzione di sesso di razza, di lingua di religione di opinioni politiche di CONDIZIONI PERSONALI e sociali*”.
20. Gli articoli richiamati del decreto-legge, pertanto, sono stati emanati in evidente violazione anche dell’**articolo 32 Costituzione** poiché la certificazione verde impone LA SCELTA TRA IL VACCINARSI O IL SOTTOPORSI A CONTINUI TEST QUALI COSTOSI ED INVASIVI TAMPONI e, di conseguenza, impone indirettamente ed in modo surrettizio, un evidente obbligo vaccinale per quanti intendano semplicemente espletare il diritto riconosciuto all’esercizio del proprio

lavoro, tutelato dall'articolo 4 Costituzione, così VIOLANDO - oltre i principi di RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ - ANCHE LA LIBERTÀ PERSONALE di cui all'articolo 13 Costituzione, per tutti coloro che esercitano un LEGITTIMO RIFIUTO DI UN TRATTAMENTO SANITARIO CHE AD OGGI NON E' AFFATTO OBBLIGATORIO PER LEGGE, stante per l'appunto l'assenza di un obbligo in tal senso.

21. Posto che nella gerarchia delle fonti, il decreto-legge si trova in una posizione inferiore rispetto sia alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, sia al Regolamento 953/2021, sia alla Costituzione Italiana, nonché in contrasto con la legge ordinaria n. 400/1988, la conseguenza è che **debba essere disapplicato** e che la sua palese illegittimità costituisca il presupposto per **disattendere l'ordine illegittimo** che viene impartito dal proprio superiore.
22. Infatti, il vizio della norma contrastante con una norma superiore comporta la sua invalidità. In modo tralaticio si precisa che *“Per **invalidità di un atto** si intende, in via generale, la difformità di tale atto dal diritto, alla quale **consegue la sanzione dell'inefficacia definitiva dello stesso e quindi la sua INIDONEITÀ A PRODURRE EFFETTI GIURIDICI.**”*
23. Infatti, il contrasto tra norme di livello gerarchico diverso adottate in tempi diversi, nel caso che la norma posteriore sia gerarchicamente inferiore a quella anteriore, implica la prevalenza della fonte superiore. Ossia la fonte successiva, fin dalla sua emanazione, non può scalfire il contenuto di quella precedente. La prevalenza è infatti una conseguenza della gerarchia, con la conseguenza che L'ATTO AMMINISTRATIVO IN CONTRASTO CON LA FONTE NORMATIVA DI RANGO SUPERIORE è egualmente INVALIDO, anche se conforme ad una legge ordinaria.
24. Sul punto, merita menzione la **sentenza N. 31086 DEL 30 NOVEMBRE 2018 della CORTE DI CASSAZIONE**, in ordine alla possibilità per il pubblico dipendente di rifiutare l'esecuzione di un ordine illegittimo emesso dal superiore. La Suprema Corte, pur richiamando l'art. 98 Costituzione, per cui *“I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”*, ha precisato che **“NON SUSSISTE UN OBBLIGO INCONDIZIONATO DEL PUBBLICO DIPENDENTE DI ESEGUIRE LE DISPOSIZIONI, ivi incluse quelle derivanti da atti di organizzazione, impartite dai superiori o dagli organi sovraordinati, visto che il DOVERE DI OBEDIENZA INCONTRA UN LIMITE NELL'OBIEZIONE CIRCA L'ILLEGITTIMITÀ DELL'ORDINE RICEVUTO.** Ma è evidente che si deve trattare di un'**obiezione ragionevole** che si basi su una **reale illegittimità dell'ordine**”. La finalità della statuizione è finalizzata a fare sì che tutti i dipendenti pubblici, di ogni ordine e grado, collaborino alla legalità dell'agire della P.A. Infine, la Corte conclude precisando che *“l'esercizio della facoltà del dipendente di non eseguire un ordine, previa rimostranza a chi lo ha impartito,*

richiede, oltre alla palese illegittimità dell'ordine, anche che il dipendente NON SI LIMITI AD UN MERO RIFIUTO, ma CONCRETI LE SUE MOTIVATE OBIEZIONI, INDICANDO LE RAGIONI CON DICHIARAZIONI INDIRIZZATE a colui dal quale proviene l'ordine". Quindi il pubblico impiegato, se ritiene che l'ordine sia illegittimo, deve farne rimostranza al proprio superiore, indicandone le ragioni.

25. Quanto alla violazione dell'**art. 15, comma 3, della legge n. 400/1988**, la giurisprudenza costituzionale STABILISCE CHE I DECRETI LEGGE *"DEVONO CONTENERE MISURE DI IMMEDIATA APPLICAZIONE E IL LORO CONTENUTO DEVE ESSERE SPECIFICO, OMOGENEO dell'oggetto e dello scopo, nonché CORRISPONDENTE AL TITOLO"*. Mentre il decreto-legge n. 111/2021, presenta una PLURALITÀ DI CONTENUTI NON OMOGENEI (proroga dello STATO DI EMERGENZA, proroghe in MATERIA PROCESSUALE, misure di ORGANIZZAZIONE SANITARIA, CERTIFICAZIONE VERDE, misure in materia di IMPIEGO PUBBLICO, e misure conseguenti all'ATTACCO INFORMATICO, ecc.) ed appare illegittimo anche perché non dice nulla in merito alle specifiche finalità per le quali posso essere utilizzate le dette certificazioni, non consentendo nemmeno di verificare se i trattamenti dei dati introdotti dalle certificazioni covid siano proporzionati o meno, come da **parere n. 156/2021** del **garante della Privacy** che – in relazione al decreto legge – afferma espressamente che NON RAPPRESENTA UN'IDONEA BASE GIURIDICA per l'introduzione e l'utilizzo dei certificati verdi rispetto al trattamento sistematico e non occasionale dei dati personali anche relativi alla salute.
26. Sempre con riferimento allo strumento del Decreto-Legge, si evidenzia l'illegittimità del D.L. 111/2021 anche con riferimento all'**art. 77 Costituzione**, secondo il quale per giustificare la decretazione di urgenza devono appunto sussistere CASI STRAORDINARI DI NECESSITÀ ED URGENZA che appaiono del tutto INCOMPATIBILI CON LA DURATA DI PIÙ DI UN ANNO E MEZZO DELLO STESSO FENOMENO (covid) CHE SI ASSUME ESSERE LA CAUSA DELLA DICHIARATA NECESSITÀ ED URGENZA!!!
27. A tale considerazione deve aggiungersi l'ulteriore rilievo per cui il decreto-legge è stato adottato nei primi giorni del mese di agosto, ovvero in un periodo in cui l'Italia è stata dichiarata interamente zona bianca, e quindi è stato emesso in controtendenza rispetto alle esigenze contemplate nel decreto-legge 52/2021 che prevedeva invece la certificazione verde per le zone gialle, quando la penisola italiana era ancora suddivisa in regioni di colore diverso dal bianco. La conseguenza è che anche sotto questo profilo, difettava e difetta lo stato di necessità ed urgenza per la decretazione di urgenza.

RITENUTO DI CONSEGUENZA IN PUNTO DI DIRITTO

28. Nel modello liberal-democratico dell'Ordinamento italiano, connotato da principi di eguaglianza e solidarietà, si è creato un evidente ed illegittimo disequilibrio tra la TUTELA DEI DIRITTI e L'ADEMPIMENTO DEI DOVERI INDEROGABILI, in quanto il Green Pass comporta effetti plurimi di DISCRIMINAZIONE e TRATTAMENTO DIFFERENZIATO, poiché impedisce ai cittadini privi di certificazione verde, di SVOLGERE DETERMINATE ATTIVITÀ e di POTER ACCEDERE AD UNA SERIE DI LUOGHI, che contribuiscono al BENESSERE PSICO-FISICO ed alla TUTELA DELLA DIGNITÀ UMANA, i cui diritti fondamentali devono essere garantiti a ciascuno "sia come SINGOLO, sia nelle FORMAZIONI SOCIALI ove si svolge la sua personalità".
29. Non essendo previsto – si ribadisce – l'OBBLIGO VACCINALE PER TUTTI, L'IMPOSIZIONE DEL GREEN PASS AGGIRA DI FATTO LA RISERVA DI LEGGE ASSOLUTA, con una serie di atti che PORTANO COMUNQUE AL MEDESIMO OBIETTIVO, nell'assenza di una base fattuale ragionevole tanto per l'imposizione vaccinale quanto per una sua implementazione de facto.
30. Orbene, posto come assioma l'evidente inesistenza dell'obbligo vaccinale erga omnes, ne consegue che LA VACCINAZIONE COSTITUISCE UNA SCELTA PERSONALE E VA pertanto RISPETTATA E TUTELATA, con il conseguente corollario che COLUI CHE NON VI SI SOTTOPONE, PER QUALUNQUE MOTIVO, non deve ESSER DESTINATARIO DI ATTI SPROPORZIONATI ed IRRAGIONEVOLI che DETERMINANO INGIUSTIFICATI TRATTAMENTI DIFFERENZIATI. Il tutto, per giunta ASSIEME ALLA PREVISIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE anche severe e in taluni casi sanzioni penali, per le eventuali trasgressioni.
31. Si ribadisce che sotto il profilo della asserita finalità di prevenzione del contagio, per le considerazioni sopra esposte sub 8), 9) e 10), l'adozione della misura della certificazione verde NON È AFFATTO UNO STRUMENTO IN GRADO DI GARANTIRE LA SICUREZZA SANITARIA DEI CITTADINI E DUNQUE NON COSTITUISCE UNA CONDIZIONE IDONEA AD IMPORRE LIMITI LEGITTIMI NEMMENO AL DIRITTO AL LAVORO, COSÌ COME CONSENTIREBBE LA COSTITUZIONE.

INFINE, SEMPRE IN PUNTO DI DIRITTO, POSTO CHE

32. Il nostro Ordinamento Giuridico non consente modifiche unilaterali al rapporto contrattuale di lavoro, né ai sensi dell'art. 2103 cod.civ. né a mente del D.Lvo 165/2001 per i pubblici dipendenti. Quanto alla norma, infatti, si riportano alcuni passaggi *"Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte."* e si prevede che *"In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali*

*che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.” ovvero che “Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.”, sempre ribadendo imprescindibilmente che “Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.”, con la conseguenza che “possono essere stipulati **ACCORDI individuali di modifica delle mansioni**, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.”, aggiungendo poi come norma di chiusura che “Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.”*

33. Ne consegue evidentemente che nel nostro Ordinamento, il provvedimento di “sospensione” diverso da quello irrogato per motivi disciplinari, non esiste affatto ed è palesemente illegittimo perché contrario a tutto l’impianto normativo di rango superiore sopra richiamato. Né può ritenersi che sia applicabile di per sé la sanzione disciplinare della sospensione per inosservanza all’obbligo di certificazione verde, quando il rifiuto all’ordine illegittimo viene adeguatamente motivato sulla base di argomentazioni attestanti l’illegittimità dell’ordine stesso. Nemmeno può ritenersi che la presenza sul luogo di lavoro – segnatamente la scuola – in mancanza della certificazione verde, possa esser equiparata ad una assenza ingiustificata e non esser retribuita.
34. Sotto altro profilo e per quanto attiene all’accesso alla struttura, essendo notoriamente valido ed attuale il brocardo latino per cui “*ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit*”, si rappresenta che NON È PREVISTA IN ALCUNA PARTE del citato D.L. 111/2021 la preclusione dell’accesso ai luoghi di lavoro per il personale scolastico/universitario che non sia in possesso della certificazione verde, bensì la mera valutazione fittizia della persona – pur presente – quale assenza ingiustificata.
35. A sostegno di tale asserzione milita un primo elemento, costituito dalla lettura del correlato disposto dei diversi commi di cui all’art. 2 del D.L.: “**PER CONSENTIRE lo svolgimento IN PRESENZA dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, SONO ADOTTATE, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, LE SEGUENTI MISURE MINIME DI SICUREZZA:**
a) e’ fatto obbligo di **UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE delle vie respiratorie, fatta eccezione per**

i bambini di eta' inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attivita' sportive;

b) e' raccomandato il rispetto di una DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) e' fatto DIVIETO DI ACCEDERE o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°."

L'ultima indicazione di cui alla lettera c) costituisce, quindi, l'unica preclusione prevista dalla legge all'accesso del personale.

Il secondo elemento di sostegno a tale affermazione, è costituita dal semplice ragionamento per cui, se è vero che la normativa in questione prevede la sospensione a partire dalla quinta assenza non giustificata, è logico ritenere che prima di questa la presenza reale del lavoratore, pur fittiziamente ritenuta assenza, non è stata affatto esclusa dal Governo.

36. Si consideri, infine, che l'assunzione di eventuali provvedimenti irrogativi di sanzione – ancorché ritenuti *prima facie* ammissibili e legittimi - esporrebbero direttamente e personalmente lo scrivente a contenziosi in materia di lavoro, per giunta con verosimile esito vittorioso e, quindi, con danno inficiante la sfera patrimoniale del Dirigente.

Orbene, tutto quanto premesso, considerato e ritenuto, in punto di fatto e di diritto, il sottoscritto

COMUNICA FORMALMENTE

Al Ministero dell'Istruzione

All'Ufficio Scolastico Regionale per la regione

Le proprie rimostranze in merito alle istruzioni contenute nella "Nota Tecnica" MI del 13.08.2021 e chiede chiarimenti in ordine alle osservazioni sollevate nonché auspicabilmente la revoca delle istruzioni impartite.

Bari, lì agosto 2021

firma